

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 126 - 4013 /2019

**OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI - COMUNE DI RONDISSONE -
VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI
COMPATIBILITÀ.**

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n.56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative dei Consiglieri Metropolitani;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n° 108-3600/2019 del 03/04/2019 con cui si è proceduto ad ulteriore modifica delle deleghe delle funzioni amministrative dei Consiglieri Metropolitani;

Premesso che per il Comune di Rondissone:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 139- 37735 del 15/05/1990, successivamente modificato con tre Varianti strutturali, approvate con D.G.R. n. 14-26305 del 21/12/1998, n. 6-9914 del 14/07/2003 e n. 38-14754 del 14/02/2005;
- ha approvato con D.C.C. n. 7 del 22.04.2013 ulteriore Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale, ai sensi della L.R. 1/2007 e s.m.i.;
- ha approvato con D.C.C. n° 6 del 29/01/2009 e n° 4 del 21/02/2017 due Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n° 9 del 14/03/2019, il progetto preliminare della Variante Parziale n° 7 al PRGC ai sensi del 5° comma dell'art. 17 della L.R. n° 56/77 e s.m.i., pervenuto su supporto informatico alla Città Metropolitana di Torino in data 18/03/2019 n° prot. 24.777 per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento PTC2 previsto dal 7° comma della citata L.U.R. (Prat. n. 011/2019)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.695 abitanti nel 1971, 1.775 abitanti nel 1981, 1.737 abitanti nel 1991, 1.652 abitanti nel 2001 e 1.834 nel 2011 (trend demografico in aumento di circa 8,2% nel periodo 1971/2011);
- superficie territoriale di 1.069 ettari di pianura, di cui 1.012 ettari con pendenze inferiori al 5% (circa il 95% del territorio comunale) e 57 ettari con pendenze tra il 5 ed il 25%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, si evidenziano 231 ettari nella Classe I[^] e si rilevano 18 ettari di aree boscate;
- fa parte del Patto Territoriale del Canavese (insieme ad altri 121 comuni, a 5 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società) promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale n. "9-Chivasso", di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale "...riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- il centro storico risulta individuato dall'art. 20 del PTC2 di tipo D;
- appartiene alla Zona Omogenea 10 "Chivassese"; le "zone omogenee" sono riconosciute dalla Città Metropolitana tenendo presenti l'identità storica, territoriale, sociale ed economica delle singole realtà, considerando anche altri parametri, quali l'organizzazione dei Servizi pubblici;

- il PTC2, ai sensi dell'articolo 22 delle N.d.A., non inserisce il Comune in un ambito di diffusione urbana;
- sistema produttivo: non appartiene ad ambiti di valorizzazione produttiva di I e II Livello del PTC2, normati dagli articoli 24 e 25 delle N.d.A.;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dall'Autostrada "A4" Torino-Milano, dalla S.P. 11 Padana Superiore e dalla S. P. 90 di Rondissone;
 - è parzialmente interessato dal tracciato della Linea ferroviaria AV Torino-Novara-Milano;
- programma pista ciclabili 2009: è attraversato da dorsali esistenti di competenza della Città Metropolitana di Torino;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle acque pubbliche del fiume Dora Baltea;
 - il "Piano stralcio per l'Asse o Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, evidenzia l'inserimento in fascia A e B di 302 ettari (circa il 28,3% del territorio comunale)
- tutela ambientale:
 - una porzione del territorio, posta a ridosso del fiume Dora Baltea, è interessata dal Piano d'Area del Parco Fluviale del Po e della Dora Baltea (tratto torinese). Al suo interno è presente la Riserva Naturale Speciale del Mulino Vecchio, che risulta in parte compresa nel SIC IT1110050 "Mulino Vecchio" per una superficie di 139 ettari;
 - sono presenti "fasce perifluviali" e "corridoi di connessione ecologica" di cui all'art. 47 delle N.d.A. del PTC2;

dato atto che il Comune di Rondissone è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale del Comune di Rondissone a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 14 marzo 2019 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, la Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. vigente del Comune di Rondissone, adottata con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, prende l'avvio dall'esigenza dell'Amministrazione Comunale di adeguare lo strumento urbanistico a due tematiche afferenti l'ampliamento delle destinazioni

d'uso ammesse su aree già edificate, al fine di valorizzare gli immobili esistenti adeguandoli alle nuove esigenze del mercato.

Le modifiche proposte, sono le seguenti:

- a) modifica delle norme tecniche di attuazione attribuendo alle aree per impianti industriali (aree 5I 16, 5I 17, 5I 18) alcune destinazioni previste nelle sottoclassi delle aree industriali/artigianali;
- b) perimetrazione sulla cartografia del PRGC di una nuova area agricola speciale alla quale, con modifica normativa, viene concesso di svolgere l'attività commerciale al minuto;

dato atto che, ai sensi del comma 7 articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Rondissone n.9 del 14 marzo 2019 di adozione della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. vigente:

- **Non** “contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale”
- **Non contiene** “un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e), e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentiti in deroga.”;

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni” così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 50 dell'articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 **è compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

dato atto che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: “Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con

le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 *"Tutela ed uso del suolo"*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è citato: *"...contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati..."*;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5, articolo 26 *"Settore agroforestale"*; commi 1 e 3 articolo 39 *"Corridoi riservati ad infrastrutture"*; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"*; comma 2, articolo 50 *"Difesa del Suolo"*;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **01 maggio 2019**;

acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitan;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto il comma 4 dell'articolo 134 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. vigente del Comune di Rondissone, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 14 marzo 2019, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- che, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C., vengono formulate le seguenti osservazioni:
 - quanto citato al comma 7 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i.: "*la deliberazione di adozione della Variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d) e) e f) riferito al complesso delle Varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga.*" renderebbe opportuno indicare nell'Atto di adozione, e **in subordine nell'Atto di approvazione, l'elenco puntuale delle**

condizioni che definiscono la parzialità della variante ed il prospetto riportante la capacità insediativa residenziale e il rispetto degli indici segnalati al comma 5 lettere c), d), e) ed f), anche se non hanno subito modifiche con la Variante in oggetto, preso atto che la L.U.R. non stabilisce deroghe in materia;

- ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016, il Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale, Unità Speciale VIA, VAS e AIA della Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto con competenze ambientali e sulla scorta della Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, presenta con nota prot. N° 31723/TA0-O4 del 08/04/2019, il proprio contributo, allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;
- **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Rondissone, per i successivi provvedimenti di competenza;
- **di disporre** l'immediata eseguibilità.

Torino, 17/04/2019

Il Vice Sindaco metropolitano
delegato a Risorse Umane, Patrimonio,
Sistema Informativo e Provveditorato, Protezione civile,
Pianificazione territoriale, Difesa del Suolo,
Assistenza Enti locali, Partecipate.
Comunicazione istituzionale, Affari e Servizi generali

(Marco Marocco)